

07 189 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI
GIORGIO POSCIA
SILVIA MATTEI
TERESA GRIECO
ALDO NATALINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 409/2026
CC - 03/02/2026
R.G.N. 32997/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del GIP di Napoli, in data 18/04/2025, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [REDACTED], gravemente indiziato dell'omicidio volontario di [REDACTED] e del tentato omicidio volontario di [REDACTED] (capo A), nonché del reato di porto e detenzione di arma da fuoco (capo C), quale componente del gruppo "Sanità", in concorso con [REDACTED] e [REDACTED] componenti del medesimo gruppo.

1.1. La vicenda cautelare riguarda il decesso di [REDACTED] il cui corpo esanime veniva rinvenuto la notte del 24/10/2024 a seguito della segnalazione,

segnalazione, alle ore 1.36, di un'esplosione di colpi di arma da fuoco, verificatosi in Napoli, alla via Carminiello al Mercato, angolo Corso Umberto; accanto al corpo del giovane, veniva altresì rinvenuto un ciclomotore tg. [REDACTED], che presentava due fori d'arma da fuoco.

1.2. La polizia scientifica intervenuta sul luogo teatro dei fatti rinveniva e reperiva bossoli di vario calibro, che, come emerso da accertamenti successivi, risultavano compatibili ad almeno cinque armi da sparo.

1.3. All'esito delle indagini, le risultanze scientifiche (consulenza medico-legale all'esito dell'esame autoptico della vittima, accertamenti effettuati dalla polizia scientifica e consulenza balistica), i documenti (immagini di videosorveglianza), le risultanze captative (intercettazioni telefoniche) e le sommarie informazioni, unitariamente considerate, inducevano a ritenere – allo stato degli atti confluiti nel fascicolo cautelare – che la morte di [REDACTED] e il ferimento di [REDACTED] fossero avvenuti nel corso di uno scontro armato tra gruppi contrapposti: l'uno provenienze dalla zona della Sanità, capeggiato da [REDACTED] (gruppo Sanità, composto da sei scooter, ciascuno dei quali con a bordo due persone e, dunque, complessivamente dodici giovani), e l'altro proveniente dalla zona del Mercato, riconducibile a [REDACTED] (gruppo Mercato), alla cui persona si risaliva mediante le investigazioni svolte nei confronti di altri soggetti interrogati subito dopo il fatto.

In breve, [REDACTED] e [REDACTED] sarebbero stati vittime di colpi provenienti dal cd. "fuoco amico".

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [REDACTED] Avv. Leopoldo Perone, affidato a tre motivi.

2.1 Con il primo motivo si chiede l'annullamento dell'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen. per violazione e falsa applicazione degli artt. 335, comma 1-bis, e 360 cod. proc. pen. per omessa retrodatazione della iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di [REDACTED] con conseguente eccepita nullità dell'accertamento medico-legale necroscopico eseguito sul corpo di [REDACTED] per mancata formulazione degli avvisi di cui all'art. 360, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

Si premette che il nominativo del ricorrente è stato iscritto nel registro delle notizie di reato solo in data 16/01/2025 sebbene a suo carico esistessero elementi di consistenza tale da giustificare la sua iscrizione, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. già col deposito in Procura dell'informativa prot. 10616/24 della Squadra mobile di Napoli del 25/10/2024, sicché il PM avrebbe dovuto procedere all'annotazione del nominativo dello [REDACTED] in corrispondenza di tale



deposito e prima che, il giorno successivo, in data 26/10/2024, ordinasse il compimento degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. sul cadavere della vittima. Difatti, nella predetta informativa di p.g. si evidenzia che dall'esame delle immagini di video-sorveglianza relative alle fasi immediatamente successive ai fatti era stato possibile individuare alcuni scooter partecipanti all'episodio delittuoso (pag. 9), uno dei quali tg. FK21072 intestato alla madre del ricorrente, lo stesso nel quale, in data 26/9/2024 personale dei CC aveva fermato e controllato [REDACTED] e [REDACTED] (pag. 21); si rappresenta, inoltre, lo [REDACTED] come giovane noto per la sua spregiudicatezza e come soggetto gravato da precedenti di polizia (pag. 24) ed, ancora, che l'evento delittuoso era da ricondurre ad uno scontro tra gruppi di giovani provenienti da quartieri Sanità e Mercato e che, rispetto al primo, [REDACTED] risulta il leader di un gruppo criminale costituito da giovanissimi pronti a tutto.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, era evidente che il PM disponesse di elementi idonei a giustificare l'iscrizione del nominativo di [REDACTED] prima dell'espletamento dell'autopsia, i cui esiti, pertanto, essendosi svolta senza poter esercitare le prerogative difensive, sono inutilizzabili.

2.2. Con il secondo motivo si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica con riferimento all'elemento soggettivo dei ravvisati reati di omicidio e tentato omicidio aberrante, nonché l'annullamento ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al criterio di imputazione ex art. 82 cod. pen.

L'ordinanza del riesame, che si è limitata a far propri i principi giurisprudenziali in tema di *aberratio delicti* richiamati nell'ordinanza genetica, merita di essere cassata per aver ritenuto, agli effetti della ritenuta gravità indiziaria a carico del ricorrente, che il gruppo Sanità avrebbe sparato prevedendo ed accettando la possibilità del ferimento, anche mortale, dei propri membri. Ma ciò è ontologicamente incompatibile con la coeva affermazione secondo cui il gruppo Sanità avrebbe invece sparato al precipuo scopo di uccidere gli appartenenti al gruppo Mercato, e cionostante aveva attinto [REDACTED] e [REDACTED] per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione.

Contrariamente a quanto assume il Tribunale del riesame, l'*aberratio ictus* presuppone che la lesione alla persona diversa non sia voluta, nemmeno a titolo di dolo eventuale, dall'agente perché, se così fosse, non vi sarebbe necessità di ricorrere alla *traslatio* dei coefficienti psicologici del risultato voluto all'evento in concreto verificatosi. Se il Tribunale fosse stato realmente convinto del fatto che il gruppo Sanità avesse generato una "pioggia" di proiettili, non avrebbe avuto alcun

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a simple, vertical stroke. The second signature is a more complex, cursive scribble.

motivo di aderire alla tesi del GIP dell'*aberratio delicti* giacché il reato aberrante presuppone l'assenza di coefficienti soggettivi di tipo doloso.

2.3. Con il terzo motivo, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ex art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen. per violazione e falsa applicazione dell'art. 61, n. 1, cod. pen.

Premesso lo specifico interesse ad impugnare in relazione alla contestata aggravante in quanto comporta l'inammissibilità del giudizio abbreviato, si eccepisce l'inapplicabilità della circostanza del motivo abietto che, nel caso di specie, risulta riferita proprio a scopi di controllo del territorio del gruppo camorristico della Sanità; ciò che, però, costituisce tipica modalità di estrinsecazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, pure contestata, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.


3. Il difensore dell'indagato, Avv. Leopoldo Perone, ha chiesto la trattazione orale e dopo il decreto autorizzativo del Presidente di Sezione titolare, con pec pervenuta a questa Corte il 2/02/2026, vi ha rinunciato.

4. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonio Balsamo, all'odierna udienza camerale, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – trattato in udienza camerale partecipata perché la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, come ora testualmente previsto dall'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in precedenza, nello stesso senso dell'irretrattabilità della richiesta di trattazione orale, nel rilievo che, in caso contrario, non sarebbe stato possibile rispettare i termini dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendosi sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost., v. Sez. 3, n. 30413 del 25/3/2025, Aprea, non mass.; Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207-01 e Sez. 1, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520-01) – è complessivamente infondato.

1. Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 335, comma 1-bis, e 360 cod. proc. pen. per omessa retrodatazione (al 25/10/2024) dell'iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di C XXXXXXXXXX e si eccepisce la conseguente nullità (*recte*: inutilizzabilità) dell'accertamento tecnico medico-legale eseguito sul corpo di



██████████ per mancata formulazione degli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen.) – è aspecifico, reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.

1.1. Invero, il Tribunale del riesame di Napoli sulla corrispondente deduzione difensiva proposta in quella sede circa la tardività dell'iscrizione nel registro degli indagati di ██████████ si è diffusamente espresso spiegando le ragioni per le quali alla data dell'informativa della Squadra Mobile n. 10616/24 del 25/10/2024 non sussisteva il presupposto dell'invocata retrodatazione.


1.1.1. Come risulta sin dalla premessa dell'impugnata ordinanza (§ 1), la suddetta prima annotazione di p.g. era stata redatta «*in ordine al materiale balistico sequestrato*» e ad essa ha fatto seguito il deposito della relazione finale, con allegati grafici e ingrandimenti fotografici (v. pag. 2 ord.), depositata soltanto il 13/1/2025, in esito alla quale, in data 16/01/2025 – come dedotto dalla Difesa ricorrente – è stato iscritto il nominativo dello ██████████ nel registro delle notizie di reato.

Il Collegio *de libertate*, disattendendo i rilievi difensivi, ha sommariamente illustrato il contenuto del primo atto di p.g., spiegando che al suo interno sono confluite le prime dichiarazioni acquisite (da ██████████ a ██████████ e ██████████ e ██████████) e le prime analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona interessata dall'evento, con la precisazione che si trattava di un'analisi "ancora in corso" e che successivamente sarebbe stata trasmessa nella sua completezza. In quella prima fase, dunque, veniva dato atto della individuazione di alcuni scooter che avevano partecipato all'episodio delittuoso. Proprio su uno dei predetti motocicli emergeva che in precedenza era stato controllato ██████████ ██████████ figlio della proprietaria, così come su altro motociclo era stato controllato ██████████ Entrambi i predetti soggetti venivano indicati come gravati da pregiudizi di polizia.

Sulla base di queste premesse ricostruttive, il Tribunale del riesame, sulla base degli atti versati al fascicolo cautelare, ha logicamente concluso che «*gli accertamenti effettuati alla data dell'informativa, pertanto, non potevano ritenersi individualizzanti in quanto non avevano consentito di individuare i conducenti e, quindi, i soggetti a vario titolo coinvolti nella sparatoria*» (pagg. 21-22).

1.1.2. Trattasi di conclusione congrua, saldamente ancorata alle risultanze investigative, sicché resiste alle censure congetturali e meramente reiterative – e, quindi, aspecifiche – avanzate dalla Difesa, la quale si è limitata a giudicare "non convincente" tale affermazione, per il resto introducendo rilievi rivalutativi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati.

1.1.3. Invero la retrodatazione va disposta (solo) quando il ritardo sia «*inequivocabile e non giustificabile*» (art. 335-*quater*, comma 2, cod. proc. pen.) poiché le risultanze degli atti non lascia[va]no margini di apprezzamento al



pubblico ministero precedente (nel senso che l'obbligo per il PM di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. una *notitia criminis* a carico di un determinato soggetto sorge soltanto quando emergano nei confronti di quest'ultimo specifici elementi indiziari, non essendo, invece, sufficienti meri sospetti, v., sotto il regime precedente al d.lgs. n. 150 del 2022, Sez. 1, n. 34637 del 22/05/2013, Longo, Rv. 257120-01; conf. Sez. 5, n. 22340 del 08/04/2008, Bruna, Rv. 240491-01); ipotesi, all'evidenza, non ravvisabile nel caso di specie come diffusamente spiegato dal Tribunale del riesame laddove, rispondendo proprio ad uno dei rilievi difensivi – fattuale ed anch'esso, inammissibilmente, reiterato in questa sede – ha precisato che *«la circostanza che su uno dei predetti veicoli era stato, in altra data, controllato Cristian [REDACTED], gravato da pregiudizi e ritenuto leader del gruppo della Sanità, costituiva con tutta evidenza uno spunto investigativo, degno di nota, ma di per sé del tutto inidoneo a determinare un'iscrizione nel registro degli indagati»* (pag. 22).

1.1.4. La Difesa – che lamenta non solo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ma anche (impropriamente) dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. – non si confronta affatto con tali argomentazioni che, d'altra parte, vanno lette in uno con le premesse ricostruttive dell'impugnato provvedimento le quali, in punto di gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente, bene descrivono l'ampiezza del patrimonio cognitivo *complessivamente* acquisito (soltanto) con l'informativa conclusiva del 13/01/2025 nei confronti dello [REDACTED] [*«alla cui identificazione si perveniva mediante i raffronti tra le immagini estrapolate dalle telecamere e quelle del suo profilo Instagram, acquisendosi, poi, plurimi riscontri della sua attiva partecipazione ai fatti, nel cui contestato assumeva il ruolo di leadership del gruppo della "Sanità" dall'attività captativa; elementi, poi, che trovavano ulteriori riscontri nei riferimenti fatti alla sua persona nel corso delle conversazioni intercettate nella sala di attesa della Questura (RIT 7507/24, di cui all'allegato 1 dell'informativa), allorquando [REDACTED] e la madre [REDACTED] più volte lo chiamavano in causa e quest'ultima lo incolpava dell'accaduto, ritenendolo un personaggio pericoloso e esortando il figlio a interrompere la sua frequentazione, emergendo al contempo il suo potere di persuasione e soggezione nelle parole del [REDACTED], il quale dichiarava che non poteva allontanarsi da lui improvvisamente e senza un motivo; altrettanto rilevante a tal fine la conversazione carpita tra [REDACTED] e Buonafine, carpita durante la videochiamata effettuata nello stesso contesto, e ove quest'ultimo commentando l'accaduto, dichiarava espressamente di aver urlato verso Cristian, che si trovava a capo della fila. Successivamente il suo coinvolgimento veniva ulteriormente avvalorato dalle conversazioni intercettate inoculando il virus informatico sul telefono dello Scutellaro (RIT 7336/24, di cui*


all'allegato 6) la quale, come sopra illustrato, citando i dialoghi di maggior interesse, più volte faceva riferimento alla partecipazione di [REDACTED] allo scontro armato, esternando la sua preoccupazione per il figlio Mario, di cui aveva reso partecipe anche la madre dello stesso [REDACTED], evidenziando che questi era responsabile di aver armato gli altri componenti del gruppo, compresi i più giovani, e di aver dunque organizzato l'incursione, paventando altresì che i ragazzi, tra cui il figlio, fossero intimoriti da [REDACTED] e che per tali ragioni avevano paura di dire la verità (cfr. in particolare, progr. 225).

Ulteriori riferimenti a [REDACTED] si colgono nelle conversazioni ambientali registrate a casa di [REDACTED], quando la fidanzata di quest'ultimo gli raccontava quanto appreso da [REDACTED] circa il fatto che [REDACTED] avesse iniziato per primo a sparare, girano il braccio e senza neanche guardare, anche la madre di [REDACTED] poi, lo citava quale soggetto più grande del gruppo, mentre il giovane ipotizzava l'accusa che poteva essere elevata a suo carico, quale capo-promotore, a conferma che, stando anche alla percezione dei componenti del gruppo contrapposto, lo [REDACTED] rivestiva un ruolo di primo piano; inoltre, [REDACTED] e la fidanzata evocavano le pregresse vicende di cui l'indagato [REDACTED] era stato coinvolto (quale il ferimento di una ragazza di nome [REDACTED] di cui al progr. 437). Peraltro, [REDACTED] nella conversazione n. 602 del 9/12/2024, quando commentava con il fratello l'esibizione in visione di un album fotografico da parte della PG, contenente le foto di tutti i soggetti coinvolti (come emerge dall'espressione "li hanno beccati tutti"), dichiarava espressamente che vi era anche [REDACTED] [REDACTED]» (cfr. pagg. 19-20 ord. imp.).

1.2. In ogni caso la censura difensiva che invoca la retrodatazione dell'iscrizione ai fini della dedotta inutilizzabilità degli esiti autoptici è manifestamente infondata anche sotto il profilo della forma, non essendo stata avanzata (sin dalla fase del riesame) rituale e tempestiva istanza di retrodatazione nei termini e con le modalità espressamente previste – a pena di inammissibilità – dall'art. 335-*quater* cod. proc. pen.

1.2.1. La Difesa ha proposto la relativa questione della retrodatazione, come sopra detto, innanzi al Tribunale del riesame ma sotto forma di eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili svolti nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen., nell'ambito del relativo procedimento *de libertate*.

È pur vero che il comma 5 dell'art. 335-*quater* cod. proc. pen. prevede la possibilità di avanzare richiesta di retrodatazione (da proporsi, di norma, con apposita istanza che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo; e la retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo «è *inequivocabile e non è giustificato*» poiché le risultanze degli atti non lasciavano margini di apprezzamento al pubblico




ministero precedente) quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del PM e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione; in tal caso la richiesta può essere anche avanzata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa.

1.2.2. Senonché, alla luce delle novità sistematiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 in materia di iscrizione della persona sul registro degli indagati, se può ritenersi che detta richiesta di retrodatazione non deve presentare requisiti formali particolarmente caratterizzanti, non però può revocarsi in dubbio che essa – come precisato per la prima volta da Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., in motiv., cui questa Corte intende dare continuità – deve essere avanzata in modo inequivoco e deve instare uno specifico pronunciamento del giudice che espressamente si esprima con una statuizione sulla retrodatazione, disponendola o dichiarando l'insussistenza del ritardo.

1.2.3. D'altra parte, che non vi sia più spazio per una pronuncia incidentale come quella che poteva sorreggere, sotto la disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, la dichiarazione di inutilizzabilità di una prova o la qualificazione di un soggetto quale indagato, lo dimostra il comma 9 dell'art. 335-*quater* cod. proc. pen., che attribuisce al provvedimento sulla richiesta di retrodatazione, oltre ad un valore vincolante anche ad ogni altro fine nel procedimento, se del caso diverso da quello in relazione al quale era stata avanzata, anche un ulteriore effetto processuale (cfr. ancora Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., cit., in motiv.).

1.2.4. Se così è, appare chiaro che – come già osservato da recenti arresti di questa Corte, che si riprendono e si condividono (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., in motiv.; Sez. 5, n. 37237 del 08/10/2025, C., Rv. 288913-01) – la retrodatazione del provvedimento di iscrizione va (e, nella specie, andava) richiesta rispettando le forme espressamente previste dall'art. 335-*quater*, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale essa va proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrino il ritardo nell'iscrizione (non quindi da quello in cui ha avuto conoscenza degli atti) e la medesima può essere dall'indagato eventualmente riproposta (solo) se sia venuto a conoscenza di atti diversi, prima non conoscibili, e pur sempre entro venti giorni da quando essi siano divenuti conoscibili.

1.2.5. La lettera della disposizione di cui all'art. 335-*quater*, comma 5, cod. proc. pen. non può lasciare dubbi sul fatto che l'opzione della presentazione dell'istanza all'udienza al riesame per un verso esoneri dagli adempimenti formali previsti dal comma 6 dello stesso articolo (deposito in cancelleria unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero), ma per altro verso comporti comunque il rispetto dei requisiti generali di ammissibilità previsti dai



commi 1 e 3 (indicazione delle ragioni che la sorreggono, allegazione degli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo, rispetto del termine di venti giorni da quando si è avuta facoltà di conoscere gli atti) (cfr. Sez. 1, n. 36914 del 11/07/2024, cit., in motiv.).

1.2.6. Il termine di venti giorni, previsto a pena di inammissibilità della richiesta, dall'art. 335-*quater*, comma 3, cod. proc. pen. di rito è tassativo e deve essere rispettato tanto nell'ipotesi "ordinaria" (comma 1), che ne impone la presentazione al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, quanto nell'ipotesi "incidentale" (comma 5) – come quella di specie – in cui l'indagato decida di adire il Tribunale del riesame contro una misura cautelare personale (o reale o contro un decreto di sequestro probatorio); eventualità che gli consente (di non rivolgersi al GIP e) di sollevare la questione dinanzi al giudice della impugnazione incidentale, a norma dell'art. 335-*quater*, comma 5, cod. proc. pen.

1.2.7. È in questo senso che va interpretato il passo della *Relazione illustrativa* al d.lgs. n. 150 del 2022 – valorizzato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte nella relazione su novità normativa dedicata alla riforma Cartabia n. 2 del 2023 – secondo il quale «è possibile, per altro verso, che sorgano esigenze di raccordo tra lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini piuttosto serrati) ed altri incidenti. S'immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all'indagine venga a conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione in seguito all'emissione d'una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l'udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata; dall'altro lato, però, è sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. S'è dunque deciso di lasciare all'interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l'istanza può essere presentata una volta sola (comma 3, ultimo periodo).».

1.2.8. In altre parole, è affidata all'interessato l'opzione ritenuta più agevole e conveniente: se depositare la richiesta al GIP oppure al Tribunale dell'impugnazione cautelare, ma la scelta nell'una o nell'altra direzione – nella specie, la seconda – deve in ogni caso rispettare il termine di venti giorni dalla data in cui la persona sottoposta alle indagini abbia avuto la possibilità di conoscere gli atti comprovanti il ritardo nell'iscrizione.



1.2.9. E che tale fosse l'esegesi preferita dalla citata *Relazione illustrativa* è dimostrato dall'esplicito riferimento, nell'ultimo alinea, alla possibilità di presentare la domanda «*una volta sola*» - salvo fatti sopravvenuti - ed ai sensi del «*comma 3, ultimo periodo*» che, invero, recita che «*ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine - id est: 20 giorni - e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili*».

1.2.10. Alla luce della compiuta ricostruzione, ad avviso di questo Collegio la richiesta di retrodatazione proposta per la prima volta dalla Difesa come motivo di riesame sotto forma di eccezione di inutilizzabilità davanti al Tribunale, oltre che aspecifica e reiterativa (v. *retro* § 1.1.2 e 1.1.4.) e manifestamente infondata (v. *retro* § 1.2.3.) non era comune ammissibile ai sensi dell'art. 335-*quater*, comma 3, cod. proc. pen.

L'inosservanza delle suesposte regole procedurali da parte del ricorrente - che si è limitato ad eccepire in sede di riesame l'inutilizzabilità delle risultanze autoptiche svolte ex art. 360 cod. proc. pen. senza formulare rituale richiesta ex art. 335-*quater*, comma 5, cod. proc. pen. - rende manifestamente infondato ed aspecifico il primo motivo di ricorso, non avendo allegato (per l'autosufficienza: cfr. da ultimo Sez. 1, n. 40976 del 3/12/2025, Barbieri, non mass. in motiv. § 1; Sez. 3, n. 39454 del 29/10/2025, Tribulini, non mass. in motiv. § 1) gli atti dai quali inferire l'osservanza delle regole procedurali introdotte dalle nuove disposizioni in tema di retrodatazione.

Non consta a questa Corte alcuna specifica richiesta rivolta al giudice del riesame di emettere il provvedimento previsto dall'art. 335-*quater* cod. proc. pen., sicché le censure fondate sulla pretesa tardività dell'iscrizione devono considerarsi manifestamente infondate anche sotto tale profilo.

2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica con riferimento all'elemento soggettivo dei reati di omicidio e tentato omicidio aberrante di cui all'incolpazione provvisoria, nonché ex art. 606, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen. violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al criterio di imputazione di cui all'art. 82 cod. pen. - è destituito di fondamento e, quindi, va rigettato.

2.1. Occorre premettere che, alla luce del tenore della doglianza, che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento



impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01: in applicazione di detto principio la Corte, rilevando la completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc. Sarli e altri, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01).

Difatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768-01).

2.2. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, con riguardo al profilo della gravità indiziaria, ha fatto propria la ricostruzione (fattuale e giuridica) dell'ordinanza di riesame, spiegando come le risultanze scientifiche (consulenza medico-legale all'esito dell'esame autoptico della vittima, accertamenti effettuati dalla polizia scientifica e consulenza balistica), quelle documentali (videosorveglianza), quelle captative, in uno alle fonti dichiarative, inducono a ritenere che la morte di [REDACTED] avvenuta nel corso di uno scontro armato tra fazioni contrapposte (gruppo Sanità e gruppo Mercato), era stata determinata da un colpo proveniente dagli stessi amici della vittima, appartenenti al gruppo Sanità. Partendo dal dato fattuale delle modalità dell'azione, caratterizzata dall'uso di armi micidiali, utilizzate a raffica e in direzione di parti vitali, nel corso di una serrata azione di fuga-inseguimento tra le vie della città, il Tribunale - nel confermare l'impugnata misura cautelare - ha condiviso, facendole proprie, le valutazioni del GIP, per avere lo stesso dato adeguato e coerente conto dell'idoneità del mezzo, dell'univocità degli atti e anche della natura di dolo alternativo dell'elemento psicologico.

2.3. Proprio prendendo in esame le modalità della condotta e i fatti esterni oggettivi, aventi un sicuro valore sintomatico dell'elemento psicologico degli agenti, che l'ordinanza impugnata mostra di dare corretta applicazione al metodo logico-inferenziale (Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, non mass., in motiv.

§ 2.2; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910-01; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, dep. 1992, Terranova, Rv. 189074-01) per trarne la dimostrazione – nell’ambito della fase cautelare – della sussistenza del dolo alternativo dello **XXXXXX** con un percorso argomentativo giuridicamente ineccepibile ed immune da fratture.


2.4. In punto di qualificazione giuridica il GIP prima e il Tribunale del riesame poi, muovendo dal dolo (diretto) alternativo, hanno rettamente fatto ricorso – a fini qualificatori – alla disciplina dell’*aberractio ictus*, prevista dall’art. 82 cod. pen., ritenendo che dall’analisi degli elementi fattuali sopra esposti l’obiettivo avuto di mira dal gruppo della Sanità fosse il gruppo avverso del Mercato che si era posto al loro inseguimento; da qui la “traslazione” del dolo dalle vittime *designate* a quelle *effettive* (pag. 20 ord. imp.), *sub specie* del dolo diretto alternativo.

2.5. La Difesa, di contro, sin dalla fase del riesame e poi in questa sede, ha dedotto la contraddittorietà della motivazione ritenendo improprio il richiamo all’*aberractio*, il cui presupposto sarebbe che la lesione o la morte a persona diversa non sia voluta, nemmeno nella forma più lieve del dolo eventuale; piuttosto, nella specie le circostanze dell’azione dovevano indurre a ritenere che il “fuoco amico”, da un punto di vista soggettivo, era stato sorretto da scopi difensivi, non potendoci essere stata alcuna rappresentazione dell’evento.

2.6. Ritiene il Collegio, ad onta dei rilievi difensivi, che nessun vizio logico-giuridico sia rinvenibile nel percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame, che, nel valutare la gravità indiziaria nei confronti dello **XXXXXX**, è giunto al corretto inquadramento giuridico dei fatti attraverso il ricorso congiunto agli istituti penalistici del dolo (diretto) alternativo, dell’*aberractio ictus* (monoffensiva) e del concorso morale (nell’omicidio di soggetto diverso dalla vittima designata); istituti, tra loro, senz’altro compatibili, sotto i quali - impregiudicati i futuri apporti della fase di merito – vanno opportunamente i fatti per cui si procede.

2.6.1. La motivazione dell’ordinanza impugnata è anzitutto coerente con le risultanze investigative e lineare nei principi di diritto applicati nella parte in cui, prima di affrontare il problema della “traslazione” del dolo dalle vittime designate (gruppo Mercato) a quelle effettive (gruppo Sanità e, per esso i **XXXXXX** e i **XXXXXX**), prende opportunamente le mosse da concetti generali in tema di dolo per declinarli alla specifica vicenda omicidiaria per cui si procede nel presente procedimento.

2.6.1.1. Riprendendo testualmente un pertinente passo motivazionale tratto da Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, in motiv. § 2.5, il Tribunale (pagg. 20 ss.) rammenta che per esservi dolo *diretto* di omicidio non è necessario che l’evento-morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza *altamente probabile* nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche, in via

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or similar character. The second signature is a more complex, flowing cursive signature.


cumulativa e *alternativa*, l'evento di lesioni (da ultimo Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, cit.; Sez. 1, n. 4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, non mass.; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375-01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915-01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275-01; Sez. 6, n. 1367 del 26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789-01).

2.6.1.3. Correttamente il Tribunale si sofferma, poi, sul dolo cd. *alternativo*, che è dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopo della condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, cit.; Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, non mass.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Maraviglia, Rv. 252046-01).

2.6.1.4. Trattasi di principi giurisprudenziali pertinenti, rettamente evocati e ben declinati alla vicenda omicidiaria (consumata e tentata) per cui si procede.

Questa Corte ha infatti affermato – e da ultimo ribadito (Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, non mass.) – che «in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo *alternativo*, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo» (Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022-01: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente un dolo diretto di omicidio, quanto meno nella forma alternativa, in relazione al concorso in un tentativo di omicidio posto in essere esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco contro un carabiniere postosi all'inseguimento degli autori di una tentata rapina aggravata in danno di un istituto di credito, dopo che egli aveva inutilmente intimato l'alt ed esploso con la pistola di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio)».

2.6.1.5. Ritiene questa Corte che, per quanto sottile sia la linea di demarcazione tra dolo diretto di tipo alternativo, correlato ad una previsione e volizione di un evento altamente probabile, e dolo eventuale – nei termini prima specificati – tale linea esiste e va identificata, di volta in volta, nelle sue manifestazioni esteriori concrete, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico (così, da ultimo, Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, Dell'Anna, non mass. in motiv. § 4.3), come, a titolo di esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dello stesso atto




lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390-01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151-01).

2.6.1.6. Nella specie, ciò è avvenuto senza alcuna aporia logico-giuridica nell'ordinanza impugnata, atteso che, proprio *«partendo dal dato fattuale delle modalità dell'azione, caratterizzata dall'uso di armi micidiali, utilizzate a raffica e in direzione di parti vitali, nel corso di una serrata azione di fuga-inseguimento tra le vie della città»* (pag. 21 ord.), il Tribunale ha dato adeguato e coerente conto dell'idoneità del mezzo, dell'univocità degli atti e anche della natura di dolo (diretto) alternativo dell'elemento psicologico che sorretto l'azione "compatta" del gruppo Sanità (e, per esso e per tutti, dello XXXXXXXXXX). Si dilunga l'impugnata ordinanza a spiegare che i predetti colpi di arma da fuoco non venivano sparati in aria a fini intimidatori, ma erano ben direzionati e, dunque, con modalità tali da raggiungere lo scopo. *«Gli agenti volevano effettivamente attentare la vita delle vittime designate – i componenti del gruppo "Mercato" – con evidente omogeneità tra il bene giuridico che si voleva attentare e quello lesa, sebbene sia stato poi colpito il bene giuridico di un diverso titolare»* (pag. 21).

2.6.1.7. Quello rettammente descritto dai giudici del riesame è, pertanto, un dolo *diretto*, sebbene *alternativo*, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che parifica le conseguenze altamente lesive della condotta ed include l'evento morte come altamente probabile e dunque previsto e voluto anch'esso e non meramente accettato come conseguenza possibile dell'azione (cfr. Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, non mass., in motiv. § 2.4; cfr. altresì Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252046-01), il che smentisce le censure difensive sul punto.

2.6.1.8. A fronte di queste conclusioni, va ricordato che «in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né dividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; conf. Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia e altri, Rv. 229369-01; Sez. 5 del 13/05/2003, Pagano e altri, non mass.) e che in ogni caso «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che



ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile» (*ex multis*, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; cfr. già Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli e altro, Rv. 194203-01),

2.6.2. Il Tribunale del riesame nel tratteggiare il tema dell'omogeneità del bene giuridico («*Gli agenti volevano effettivamente attentare la vita delle vittime designate – i componenti del gruppo Mercato – con evidente omogeneità tra il bene giuridico che si voleva attentare e quello leso, sebbene sia stato poi colpito il bene giuridico di un diverso titolare*»: pag. 21) ha correttamente applicato l'*aberratio actus* (che, nella specie, resta monolesiva, anche se le vittime sono due, ma entrambe *diverse* da quella/e voluta/e), secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.6.2.1. Difatti, integra un'ipotesi di *aberratio ictus*, disciplinata dall'art. 82 cod. pen. (e non di *aberratio delicti*, prevista dal successivo art. 83), la condotta consistita nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore (cd. inabilità, perché nasce nella fase esecutiva), sia caduta su una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento o l'uccisione; l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quella che l'agente si proponeva, ma, riguardando l'oggetto materiale del reato, dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di *altra* persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta (cfr. Sez. 1, n. 37272 del 03/06/2021, Vivenzio, Rv. 282043-01: fattispecie in cui l'imputato aveva compiuto atti idonei ed inequivocamente diretti ad attentare alla vita del fratello, avendogli sferrato plurimi fendenti con un coltello che, per cause indipendenti dalla sua volontà, avevano attinto la cognata, determinandone il ricovero ospedaliero in stato emorragico, superato solo grazie alle cure mediche; cfr. altresì Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, Di Caterino, Rv. 260836-01; Sez. 1, n. 15990 del 06/04/2006, Muca, Rv. 234132-01; Sez. 1, n. 38303 del 23/09/2005, Corleo, Rv. 232404-02).

2.6.2.2. Il titolo doloso della responsabilità, in questi casi "aberranti", non esige la precisa volontà di ciò che è realizzato, ma – come spiega autorevole dottrina – si esaurisce nella volontà di un suo *surrogato*, che ne generalizza i contorni e ne sfuma finanche i connotati essenziali. L'art. 82 cod. pen. si abbandona, infatti, a "generalizzazioni" dell'oggetto del dolo, tali da costituire vere e proprie *finzioni*, dove una cosa è equiparata all'altra, pur non essendo la stessa.

Nell'ipotesi di *aberratio ictus* la volontà di cagionare offesa a una persona generalizza talmente il suo oggetto da far dire al legislatore che «il colpevole

risponde *come se* avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere», anche se per errore in fase esecutiva «è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta».


La finzione di dolo («*come se*») – secondo la più plausibile ricostruzione dottrina – opera in questi termini: il legislatore prende la base dolosa del tentativo nei confronti della vittima designata, che concretamente si deve realizzare, e la trasferisce sul risultato (aberrante) materialmente raggiunto nei confronti della vittima occasionale. La norma, invero, non richiede apertamente il presupposto oggettivo della realizzazione di un tentativo, ma esso si desume dalla collocazione del fatto nella fase “esecutiva” e non meramente preparatoria, oltre che dalle *performances* interpretative del principio costituzionale di materialità-offensività.

2.6.2.3. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che il dolo del reato aberrante possa essere considerato a tutti gli effetti un dolo “autentico” – donde l'infondatezza dei rilievi difensivi – e che a coniugare le due “realità” descritte nella trama dell'art. 82 cod. pen. intervenga il carattere omogeneo del bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici messe a paragone: profilo, nella specie, bene evidenziato dal Tribunale (v. *supra* § 2.6.2.).

L'ipotesi di atti idonei e diretti inequivocabilmente ad uccidere un determinato soggetto, progrediti nel ferimento della vittima occasionale, esemplifica questo schema, di analogia tra bene giuridico leso e bene giuridico minacciato, risolvendo la fattispecie concreta nella tipicità “traslata” di un tentato omicidio aberrante (Sez. 1, n. 12556 del 12/12/1991, dep. 1992, Cervino, Rv. 191096-01; Sez. 1, n. 9989 del 30/03/1978, Drusotti, Rv. 139812-01), ma non è l'unica ipotesi affrontata nella prassi giurisprudenziale, che ha declinato l'art. 82 cod. pen. anche ad altre ipotesi.

Il riferimento al bene giuridico di “categoria”, ossia al medesimo “campo di valore” degli interessi coinvolti, si è difatti prestato a “traghettare” nell'imputazione per omicidio doloso ex art. 82 cod. pen. pure il caso di lesioni volute seguite dalla morte di altro soggetto (Sez. 1, n. 7736 del 13/01/1988, Romano, Rv. 178778-01), ovvero a dar ragione di una responsabilità per *aberratio* nel caso di percosse dolose confluite nella lesione a persona diversa dalla vittima designata (Sez. 1, n. 8055 del 17/01/1977, Tarantino, Rv. 136250-01) o, ancora, ad avallare l'ascrizione “aberrante” della fattispecie preterintenzionale ex art. 584 cod. pen. (Sez. 5, n. 2146 del 14/12/1999, dep. 2000, Vito, Rv. 215478-01; Sez. 5, n. 12330 del 28/05/1990, Moschetti, Rv. 185288-01; cfr. già Sez. 1, n. 854 del 19/06/1976, Pappararo, Rv. 089008-01).

Inoltre la giurisprudenza di questa Corte reputa l'offesa aberrante compatibile con l'aggravante della premeditazione, anche se essa è calibrata sulla vittima



designata e non su quella occasionale (nel senso che le circostanze di reato attinenti all'intensità del dolo, tra le quali deve ricomprendersi la premeditazione prevista dall'art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., sono valutabili a carico dell'agente anche nel caso dell'*aberratio ictus*, di cui all'art. 82 cod. pen., non rientrando esse tra quelle riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell'art. 60, comma primo, cod. pen., richiamato dal cit. art. 82, non sono poste a carico dell'agente in caso di errore di costui sulla persona dell'offeso, cfr. Sez. 1, n. 1811 del 22/12/2006, dep. 2007, P.G. in proc. Masciopinto, Rv. 236072-01; conf. Sez. 1, n. 43234 del 24/09/2001, Scialpi, in motiv.; sulla compatibilità della circostanza aggravante della premeditazione con il reato commesso in danno di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, cfr. anche Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, Troia, Rv. 259521-01; conf. Sez. 6, n. 43275 del 23/06/2009, Trubia e altro, Rv. 244942-01).

Ed è risalente l'affermazione che, qualora per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del delitto o per altra causa esterna alla intenzione dell'agente, viene cagionata la morte di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, l'accertamento della volontà omicida deve essere effettuata con riferimento alla persona alla quale l'offesa era diretta e non a quella concretamente attinta (così già Sez. 1, n. 6123 del 10/02/1981, Mignano, Rv. 149463-01).

2.6.2.4. Sulla scorta dei surrichiamati principi giurisprudenziali in tema di *aberratio*, di cui il Tribunale ha fatto buon governo, fermi ed impregiudicati i futuri apporti della fase di merito, ineccepibile è la conclusione – rassegnata in puntuale replica all'eccezione difensiva (pagg. 21-22 ord. imp.) – che l'offesa ad una persona anziché ad un'altra non va a mutare la direzione della volontà e che la condotta tenuta dall'odierno ricorrente, unitamente ai componenti del medesimo gruppo Sanità, era idonea a determinare la morte o il ferimento dei componenti dell'antagonista gruppo Mercato, con scelta sostanzialmente equipollente; evento previsto, voluto e causalmente ricollegabile alla loro condotta cosciente e volontaria («*Azione intenzionale che, peraltro, proprio per le modalità descritte deve ritenersi che travalichi il mero tentativo di scoraggiare l'azione di fuoco degli avversari ovvero intimidirli, emergendo piuttosto una volontà tesa, indifferentemente, a determinare la morte o a provocare una grave offesa all'integrità dei componenti del gruppo antagonista del Mercato*» (pag. 22 ord. imp.) e, tuttavia, non verificatosi per errore-inabilità.

2.6.3. Passando alle forme di manifestazione del reato (provvisoriamente) ascritto al ricorrente, sul versante plurisoggettivo, è risalente l'affermazione – che questa Corte intende ribadire – secondo la quale è configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale (art. 110 cod. pen.) nell'omicidio volontario di soggetto

diverso dalla vittima designata (artt. 82 e 575 cod. pen.), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. 1, n. 38549 del 08/07/2014, P.C. in proc. Bellone e altri, Rv. 260797-01; conf. Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001, Anastasio, Rv. 220238-01: fattispecie in cui, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minore).

2.6.3.1. Pertanto, alla luce di quest'ultimo enunciato che combina l'istituto del concorso eventuale di persone nel reato con quello dell'*aberratio ictus* (artt. 82 e 110 cod. pen.), rettamente il Tribunale del riesame ha concluso nel senso che, prescindendo «*dalla concreta identificazione di chi abbia materialmente sparato il colpo mortale con la pistola calibro 9 – se Esposito detto "pezzettino", come adombrato in diverse intercettazioni e come ritenuto plausibile in ragione della sua posizione rispetto a quella del [REDACTED] ovvero altri – si ritiene che correttamente i delitti in argomento siano stati attribuiti a tutti i membri del gruppo*» (pag. 22 ord. imp.).

2.6.3.2. L'ordinanza impugnata è ben motivata e ben aderente alle risultanze investigative confluite nel fascicolo cautelare anche nella parte in cui afferma che «*non si può dubitare della partecipazione concordata di tutti i componenti del gruppo all'azione, avendo operato in modo compatto, procedendo unitariamente ed armati, a una distanza ravvicinata per diversi chilometri, diretti verso un obiettivo comune; compattezza e comunanza di intenti che si rinviene anche nel comportamento successivo ai fatti, emergendo dalle intercettazioni la ferma determinazione dei componenti del gruppo di tutelarsi reciprocamente*».

2.7. Alla stregua dell'inquadramento giuridico dei fatti dato dal GIP precedente e, conformemente, dal Tribunale *de libertate*, per nulla scalfito dalle odierne censure difensive che (infondatamente) contestano il ricorso all'*aberratio ictus*, non v'è materia per affermare che «l'azione di fuoco, capeggiata dal ricorrente, da un punto di vista soggettivo fosse sorretta da scopi evidentemente difensivi e che il gruppo della Sanità, considerata la concitazione del momento, mai avrebbe potuto rappresentarsi, vieppiù lucidamente, che tale azione difensiva avrebbe potuto risolversi in un danno di soggetti appartenenti allo stesso» (v. motivo sub 2 ricorso).

Si deve, di contro, rilevare – per quanto risulta, allo stato degli atti, dal fascicolo cautelare – che i predetti colpi di arma da fuoco non venivano sparati in aria a fini intimidatori, ma erano «*ben direzionati e, dunque, con modalità tali da*



raggiungere lo scopo. Gli agenti volevano effettivamente attentare alla vita delle vittime designate – i componenti del gruppo "Mercato" – con evidente omogeneità tra il bene giuridico che si voleva attentare e quello lesa, sebbene sia stato poi colpito il bene giuridico di un diverso titolare» (pag. 21 ord. imp.).

2.8. Conclusivamente, la qualificazione giuridica operata dal Tribunale del riesame in punto di (confermata) gravità indiziaria, non è affetta da alcun vizio logico-giuridico ed è pienamente conforme a diritto, anche alla stregua della documentazione tratta dalle videoregistrazioni che ha consentito di ritenere con certezza – fatti salvi i futuri apporti del merito – che il primo colpo di arma da fuoco venne esploso verso la vittima con il braccio steso e ad altezza d'uomo mentre gli altri colpi vennero esplosi verso il basso perché il soggetto preso di mira era già a terra.

È dunque a quest'azione complessiva (esplosione di quattro colpi di arma da fuoco in rapida sequenza verso un bersaglio umano) che vanno rapportate le valutazioni del Tribunale del riesame e quelle conformi del GIP precedente che, dando corretta applicazione al metodo logico-inferenziale in tema di elemento psicologico del reato, hanno desunto in capo all'odierno indagato, quantomeno a titolo di concorso morale, un dolo (diretto) alternativo includente l'omicidio volontario aberrante e il tentato omicidio volontario aberrante.

Si tratta di un'argomentazione articolata, ragionevole, organica, coerente, completa nella sua strutturazione, che si compone di una diffusa analisi degli atti contenuti nel fascicolo cautelare e di una corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte in tema di dolo alternativo, *aberratio ictus* e concorso morale nel reato, esponendo una struttura motivazionale lineare e congrua, conforme a diritto e dalla quale sono completamente assenti i lamentati spunti di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale.

3. Il terzo motivo – con cui si contesta l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi, ritenuta incompatibile, in tesi difensiva, con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., pure contestata – è inammissibile per carenza di interesse.

3.1. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione – come nella specie – di una circostanza aggravante o una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'*an* o sul *quomodo* della misura (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; conf. Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, non mass. in motiv. § 4).



3.2. Orbene, nella presente fase cautelare, la (provvisoria) contestazione (anche) dell'aggravante dei futili motivi – all'evidenza diversa da quella di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., unica circostanza ad effetto comune rilevante agli effetti dell'art. 278, comma 1, cod. proc. pen. – è irrilevante perché detta circostanza non si riflette *quoad poenam* sui presupposti applicativi della misura cautelare in atto (come confermata dall'ordinanza impugnata) e sui correlati termini di durata, donde il difetto di interesse del ricorrente a sollevare – in questa fase – la censura.

3.3. La deduzione che l'aggravante in questione inserisca il reato in contestazione tra quelli per i quali non è ammesso il giudizio abbreviato – sollevata dalla Difesa ricorrente per tentare di sorreggere l'interesse ad impugnare sul punto – è affetta precocità, giacché non coinvolge la presente fase incidentale-cautelare bensì attiene a quella di merito, donde l'assenza di un qualificato *attuale* interesse in concreto apprezzabile, tanto più che l'incolpazione provvisoria allo stato elevata è connotata – com'è naturale in fase di indagini preliminari – da particolare fluidità (posto che l'art. 291, comma 1-*septies*, cod. proc. pen., richiede solo una «descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato»: Sez. 3, n. 20666 del 15/5/2025, Calabrese, non mass.) e potrebbe subire variazioni in sede di esercizio dell'azione penale.

3.4. Costituisce, peraltro, consolidato principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità estendendolo anche in tema di circostanze del reato – quello per il quale, in tema di misure cautelari personali, quando l'indagato invochi una diversa qualificazione giuridica del fatto (in essa potendo ritenersi ricompresa anche la contestazione di una circostanza aggravante che meglio ne definisce gli aspetti accessori), sussista l'interesse, attuale e concreto, ad impugnare solo ove da essa «consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico» (Sez. 1, n. 3751 del 13/01/2026, C., non mass., in motiv. § 3; Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01).

4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, a tratti inammissibile, va complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., essendo il ricorrente in custodia cautelare.

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, in Roma il 3 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Aldo Natalini



Il Presidente
Vincenzo Stani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **2.3 FEB. 2026**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

